



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: I.1.a.e/2021/14

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela della
salute – NAS

Organizzazioni di categoria del settore
avicolo

e, p.c.

IZS delle Venezie
Centro di riferimento nazionale per
l'influenza aviaria

Commissione Europea
DG SANTE

ISPRA

MiPAAF

FNOVI

ANMVI

SIVEMP

Organizzazioni dei veterinari

LORO SEDI

Oggetto: “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria.”

Si trasmette in allegato il dispositivo dirigenziale di cui all'oggetto.

Il Direttore dell'Ufficio 3
* *Dott. Luigi Ruocco*

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e/2021/14

Allegati:

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 64

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1 lettera c);

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e sue successive modifiche recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 21 aprile 2021;

VISTO il resoconto della riunione tenutasi il 2 novembre 2021 a cui hanno partecipato rappresentanti della DGSAF, delle regioni a rischio Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte e dell'IZS delle Venezie nella quale sono state discusse le strategie di intervento sanitario negli allevamenti avicoli a seguito dell'ulteriore conferma di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 rilevati nella provincia di Verona e la proposta relativa all'istituzione di una Zona di Ulteriore Restrizione;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio delle Regione Veneto a seguito della conferma della positività al virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N1 in allevamenti di tacchini e polli da carne;

CONSIDERATO che nella regione Lombardia è stata confermata la positività al virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5 in uccelli selvatici ;

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono causare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola, possibili rischi per la salute umana e onerosi impegni economici a livello nazionale ed europeo;

RITENUTO necessario istituire una zona di ulteriore restrizione (di seguito ZUR) nella quale adottare misure di gestione del rischio negli allevamenti avicoli presenti al fine evitare la diffusione dell'Influenza aviaria negli allevamenti avicoli sul territorio nazionale;

RITENUTO pertanto di dover ricorrere all'applicazione di quanto previsto all'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 9/2010 e del Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1 lettera c), con riferimento al controllo delle movimentazioni di animali vivi e prodotti, al monitoraggio straordinario degli allevamenti ricadenti nella ZUR nonché al controllo dell'accasamento di talune tipologie di pollame ritenute a rischio;

CONSIDERATO che le misure, a carattere contingibile e urgente, adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche evidenziata dalle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DISPONE

Articolo 1

(Istituzione di un'ulteriore zona di restrizione (ZUR))

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del D.Lgs. 9 del 25 gennaio 2010 e dell'articolo 21 comma 1 lettera c) del Regolamento (UE) 2020/687, fatte salve le zone di protezione e sorveglianza già stabilite o da stabilirsi intorno ai focolai confermati, è istituita una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) comprendente il territorio dei Comuni di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.

2. Il Servizio veterinario dell'ASL garantisce nelle aziende a carattere commerciale presenti nel territorio della ZUR l'applicazione delle seguenti misure:

i.) il censimento del pollame negli allevamenti industriali e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfooltimenti, svuotamenti) ove consentiti;

ii.) come previsto dalla Nota Ministeriale 0023818-15/10/2021-DGSAF-MDS-P, il trasferimento di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, il pollame e i volatili in cattività devono essere confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o con altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

iii) divieto di accasamento dei tacchini da carne :

a) in deroga al divieto di cui al punto precedente il Ministero della salute su richiesta della Regione territorialmente competente, può autorizzare l'accasamento dei tacchini nelle aziende presenti nella ZUR, previo parere favorevole dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito IZSve), sede del centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria.

b) la Regione interessata dovrà inviare, unitamente alla richiesta di accasamento, una valutazione favorevole del mantenimento di adeguate misure di biosicurezza nell'azienda (sia strutturali che gestionali), verificato dal Servizio veterinario dell'ASL localmente competente;

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814

c) ai fini del rilascio del parere l'IZSVE dovrà effettuare una valutazione del rischio anche tenendo conto della situazione geografica e delle densità di allevamenti avicoli presente nell'area interessata all'accasamento.

iv.) l'invio agli impianti di macellazione di volatili è consentito previa visita clinica (ossia il riscontro di sintomatologia sospetta, il controllo della percentuale della mortalità in ogni capannone e la variazione dei parametri produttivi nei giorni precedenti) effettuata nelle 24 ore precedenti il primo carico, da ripetersi ogni 48 ore sino alla fine del carico, fermo restando che in tutto il periodo successivo al primo carico qualsiasi sospetto clinico deve comportare l'arresto della movimentazione e l'esecuzione degli approfondimenti diagnostici del caso.

Inoltre dovranno essere prelevati per la ricerca dell'antigene virale 30 tamponi tracheali per capannone fino ad un massimo di 150 equamente distribuiti, concentrandosi in modo specifico sui morti o i malati e secondo le seguenti condizioni:

- a) tacchini da carne, galline ovaiole, anatre e le oche devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo per la ricerca dell'antigene virale effettuato nelle 48 ore precedenti il primo carico;
- b) volatili di specie e tipologie produttive diverse devono essere sottoposti con esito favorevole al prelievo nelle 72 ore precedenti il primo carico ;
- c) per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati nella giornata del venerdì precedente;
- d) gli impianti di macellazione presenti nella ZUR devono macellare prioritariamente gli animali provenienti dalla stessa zona a prescindere dall'appartenenza ad una filiera;
- e) gli animali di cui ai punti precedenti devono essere macellati in impianti di macellazione posti all'interno della ZUR e solo nel caso in cui il potenziale di macellazione di tali stabilimenti non sia in grado di soddisfare il fabbisogno sarà possibile autorizzare la macellazione in impianti posti al di fuori della ZUR e preferibilmente all'interno della Regione.

v.) è possibile movimentare dagli allevamenti presenti nella ZUR animali vivi e destinati ad altri allevamenti, previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico e a condizione che gli animali siano sottoposti, con esito favorevole, al prelievo per la ricerca dell'antigene virale nelle 48 ore precedenti il primo carico, da ripetersi ogni 72 ore. Nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dalla ZUR il pollame deve rimanere nello stabilimento di destinazione per almeno un periodo di 21 giorni e a cadenza settimanale dovranno essere raccolti i morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti quelli presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus;

vi.) gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto come già previsto dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e i.;

vii.) l'uscita dall'azienda di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame ("mangime"), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività ("concime"), liquami, strame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria così come la fresatura della lettiera è consentita esclusivamente previa applicazione di appropriate misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria come già previsto dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e i.;

viii.) devono essere predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente come già previsto dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e i..

Articolo 2

(Ulteriori controlli sugli allevamenti situati nella ZUR e nelle altre Regioni a rischio e nel rimanente territorio nazionale)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12.2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814

1. Monitoraggio in tutti gli allevamenti di tacchini da carne di età superiore a 50 giorni, appartenenti alla/e filiera/e maggiormente interessata/e, con raccolta di tamponi tracheali su 5 morti di recente o su soggetti malati o moribondi per capannone due volte a settimana o come minimo settimanalmente. A tal scopo le filiere interessate comunicano alle rispettive Regioni l'elenco di tali allevamenti

2. Negli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e di pollastre, situati nelle zone A e B delle Regioni a rischio, il Servizio veterinario dell'ASL localmente competente dovrà effettuare tamponi tracheali ogni 21 giorni con la stessa numerosità campionaria prevista per i tacchini o una numerosità adeguata alle caratteristiche dell'allevamento .

3. A livello nazionale e per tutte le specie avicole, si ribadisce che i proprietari e i detentori degli animali devono prontamente segnalare al Servizio veterinario dell'ASL localmente competente qualsiasi variazione anche minima nella produzione, in particolare per quanto riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova.

4. Nel caso in cui non vi siano elementi tali da indurre il sospetto di influenza aviaria ma si rendano necessari accertamenti per verificare la presenza di patologie o l'esecuzione di trattamenti antibiotici, l'operatore dovrà darne comunicazione al veterinario aziendale . In questi casi, negli allevamenti di tacchini da carne, galline ovaiole e svezzatori con animali di età superiore alle tre settimane il veterinario aziendale e il Servizio veterinario dell'ASL localmente competente valuteranno la necessità di effettuare o meno il prelievo di campioni per escludere la presenza di virus influenzali .

Articolo 3 (Effettuazione dei prelievi)

1 In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti, il Servizio veterinario dell'ASL localmente competente potrà avvalersi dell'aiuto dei Veterinari delle filiere i quali, nei casi ritenuti opportuni, dovranno operare sotto la loro supervisione per l'effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal presente provvedimento. Sarà compito del Servizio veterinario dell'ASL localmente competente, in accordo con i laboratori, individuare procedure di campionamento atte a ridurre al minimo l'ingresso di persone estranee negli allevamenti.

Articolo 4 (Separazione funzionale)

1. Le Filiere avicole operanti sul territorio della Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia Romagna, devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni. Di tale principio si terrà conto per quanto riguarda la concessione delle deroghe in materia di movimentazioni e accasamenti.

Articolo 5 (Misure di biosicurezza)

1. Ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere mantenute stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali. In particolare le regioni, nelle aree a rischio A e B, devono proseguire nell'applicazione delle misure di controllo previste dalla sopra citata ordinanza atte a garantire il divieto delle pratiche di allevamento nelle aziende a carattere industriale considerate a rischio ai sensi della stessa ordinanza.

2 Le Regioni a elevata produzione avicola, dovranno inoltre mantenere costantemente aggiornata la valutazione delle biosicurezze presso tutti gli allevamenti avicoli commerciali. Tale valutazione dovrà tener conto delle specie a maggior rischio di introduzione della malattia. Negli allevamenti di pollame

da carne e di galline per la produzione di uova da consumo situati nella ZUR e nelle Aree A e B, l'accasamento dovrà essere autorizzato previa verifica favorevole dei requisiti di biosicurezza. A tale proposito i pareri per consentire gli accasamenti in deroga dovranno essere corredati da verifica attestante le condizioni di biosicurezza effettuata almeno negli ultimi 12 mesi.

3. Oltre a quanto previsto nel precedente comma, nella ZUR di cui all'articolo 1, devono essere applicate le seguenti ulteriori misure:

a) le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci o qualsiasi altra sostanza autorizzata utilizzata a scopo terapeutico o profilattico negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della ASL localmente competente;

b) il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'utilizzo di squadre esterne potrà avvenire solo a condizione che l'allevatore garantisca che tutto il personale venga individuato singolarmente e correttamente registrato.

4. Sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame nel territorio dei comuni ricompresi nella ZUR.

5. Nei comuni ricompresi nella ZUR è vietata l'immissione della selvaggina da ripopolamento a scopo venatorio.

Articolo 6 (*Abbattimenti*)

1. In caso di abbattimento il Servizio veterinario dell'Asl localmente competente dovrà garantire in maniera documentata la corretta attuazione di tutte le procedure ivi compreso quanto previsto dal Regolamento 2009/1099.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8 della legge 218/88 negli allevamenti sottoposti ad abbattimento dovranno essere preventivamente valutate le condizioni di biosicurezza esistenti prima di procedere all'attuazione delle procedure di pulizia e disinfezione.

Articolo 7 (*Durata delle misure e disposizioni transitorie*)


1. Ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento (UE) 2020/687 il presente Dispositivo resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 a far data dalla sua emanazione.

2. Il presente Dispositivo può essere modificato qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno reso necessaria l'adozione e sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

Roma, 05/11/2021

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Davide Lecchini *

Allegato I (ZUR)



Elenco Comuni (VR) in ZUR

NOME COMUNE	CODICE ISTAT	NOTE
Albaredo d'Adige	023002	
Angiari	023003	
Arcole	023004	
Belfiore	023007	
Bevilacqua	023008	
Bonavigo	023009	
Boschi Sant'Anna	023010	
Bovolone	023012	
Buttapietra	023016	
Caldiero	023017	
Casaleone	023019	
Castagnaro	023020	
Castel d'Azzano	023021	
Cerea	023025	
Cologna Veneta	023027	
Colognola ai Colli	023028	SUD A4
Concamarise	023029	
Erbe	023032	
Gazzo Veronese	023037	
Isola della Scala	023040	

Isola Rizza	023041	
Lavagno	023042	SUD A4
Legnago	023044	
Minerbe	023048	
Monteforte d'Alpone	023050	SUD A4
Nogara	023053	
Nogarole Rocca	023054	EST A22
Oppeano	023055	
Palù	023056	
Povegliano Veronese	023060	EST A22
Pressana	023061	
Ronco all'Adige	023064	
Roverchiara	023065	
Roveredo di Guá	023066	
Salizzole	023068	
San Bonifacio	023069	SUD A4
San Giovanni Lupatoto	023071	SUD A4
San Martino Buon Albergo	023073	SUD A4
San Pietro di Morubio	023075	
Sanguinetto	023072	
Soave	023081	SUD A4
Sommacampagna	023082	SUD A4
Sorgá	023084	
Terrazzo	023085	
Trevenueolo	023088	
Verona	023091	SUD A4
Veronella	023092	
Vigasio	023094	EST A22
Villa Bartolomea	023095	
Villafranca di Verona	023096	EST A22
Zevio	023097	
Zimella	023098	